



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA BRESCIA

(disposizioni in tema di “prevenzione coronavirus” – provvedimento organizzativo – limitazione degli accessi all’Ufficio e alle segreterie)

N. 2-8/2020 Prot. Int.

Il Procuratore Generale e il Dirigente Amministrativo

viste le ordinanze del Ministero della Salute e della Regione Lombardia 515, 517, 521, 528, rispettivamente in data 22, 23 marzo, 4, 11 aprile 2020 e 29 giugno 2020 con le quali vengono disposte misure organizzative al fine di contenere il “rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

letti i D.L. 23 febbraio 2020 n.6, 2 marzo 2020 n.9, 8 marzo 2020 n.11, 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 2020 n.27, 8 aprile 2020 n.23, D.L. N.28/2020 nonché la relativa legge di conversione n.70 del 25 giugno 2020, il D.L. n.34/2020 convertito, con modifiche, nella legge n.77 del 17/7/2020, il D.L. 7 ottobre 2020 n.125, i DPCM 1, 4, 8 e 17 marzo, 26 aprile e 7 settembre 2020, le direttive n.1 e 2 del Ministero per la pubblica amministrazione nonché le relative ordinanze, la direttiva del personale dei Dipartimenti della Giustizia del 30/7/2020, il protocollo quadro “Rientro in sicurezza” siglato il 24 luglio 2020 e il verbale del 4 agosto 2020 tra il Ministero della Giustizia e le OO.SS. di recepimento del protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri in data 31/1 – 29/7 e 7/10/2020;

attesa la imprescindibile necessità di continuare a garantire il minor numero possibile di accessi ai locali dell’ufficio in termini di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

ad integrazione di quanto già previsto nell’ambito dei provvedimenti pari numero in data 9 e 23 marzo, 10 aprile, 6 e 16 luglio, 15 settembre e 15 ottobre 2020 che non hanno dato origine ad alcuna criticità

dispongono

che dall’1 gennaio 2021 e fino al 31 gennaio 2021 (termine al quale è stato prorogato lo stato di emergenza sanitaria nell’ambito del D.L. n.125/2020) l’accesso del pubblico ai servizi avvenga ancora di regola tramite posta elettronica e l’accesso fisico sia limitato ai soli casi in cui sia indispensabile perché la pratica non può essere trattata da remoto e, in tal caso, sarà necessario prendere